

## **ALLEGATO**

### **DISCIPLINA DEL REGISTRO DEI/DELLE CANDIDATI/E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE AI SENSI DELL'ART. 15-BIS, COMMA 3, L.P. 3/2017**

Il Collegio sindacale, in qualità di organo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ha il compito di vigilare sulla regolarità amministrativo-contabile ed economica della gestione della medesima.

Ai fini della nomina a membro del Collegio, è necessario presentare domanda di iscrizione al registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale di cui all'art. 15-bis della L.P. 3/2017, il cui comma 3 prevede che la Giunta provinciale stabilisca:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro;
- b) le modalità e i termini per esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di subentro dei membri supplenti.

### **CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

L'istanza per l'iscrizione al registro, da presentare in bollo secondo la normativa vigente, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato/a ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:

- 1) nome e cognome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) codice fiscale;
- 4) residenza;
- 5) numero telefonico, fax, e-mail ed elezione del domicilio digitale, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzarsi quale canale esclusivo, ai fini delle comunicazioni relative all'Avviso pubblico ed all'eventuale designazione e nomina;
- 6) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii.;
- 7) conoscenza della lingua italiana e tedesca: possesso dell'attestato di bilinguismo (livello C1) o altro titolo ad esso equiparato;
- 8) possesso del requisito dell'indipendenza, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 123/2011 e ss.mm.ii.;
- 9) possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica ai sensi del D.P.R. 752/1976 e ss.mm.ii.;
- 10) assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina ai sensi dell'art. 2399 c.c., ovvero la dichiarazione dell'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità e la disponibilità, in caso di nomina, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione

di avvenuta nomina, trasmettendo all'Ufficio Economia sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano copia della lettera di dimissioni, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'incarico;

- 11) assenza di ipotesi di mancata indipendenza o conflitto d'interesse previste dalla legge, ovvero la dichiarazione dell'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di mancata indipendenza o conflitto d'interesse e la disponibilità, in caso di nomina, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, trasmettendo all'Ufficio Economia sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione relativa alla decadenza della causa di mancata indipendenza/conflitto d'interesse, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- 12) disponibilità/non disponibilità ad accettare l'incarico, in caso di nomina;
- 13) assunzione di impegno e responsabilità ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. ed apposizione sulla domanda presentata in via telematica della marca da bollo con indicazione dei relativi dati identificativi, qualora l'imposta non sia stata pagata tramite modello F23.

La domanda per l'iscrizione al registro contiene altresì l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., l'indicazione relativa alle modalità di invio e sottoscrizione dell'istanza.

I/Le candidati/e devono allegare alla domanda:

- 1) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
- 2) curriculum vitae aggiornato (modello europeo Europass);
- 3) certificato di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 20-ter D.P.R. 752/1976 e ss.mm.ii.;
- 4) copia del modello F23 quietanzato, relativo al pagamento dell'imposta di bollo richiesta, qualora l'imposta stessa non venga assolta tramite l'apposizione della marca da bollo nell'apposito spazio all'uopo indicato.

Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all'Avviso pubblico, che, alla scadenza del Collegio sindacale in carica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 2/2009, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige nella sezione „Concorsi“, nonché sul sito web della Ripartizione Salute (23) della Provincia autonoma di Bolzano.

La domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, all'Ufficio Economia sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano – Via Canonico Michael Gamper, 1 - 39100 Bolzano con una delle seguenti modalità alternative:

- tramite servizio postale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Economia sanitaria, Ripartizione Salute (23), Via Canonico Michael Gamper, 1 - 39100 Bolzano;
- per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata che verrà indicato nell'Avviso pubblico;
- consegna a mano presso l'Ufficio Economia sanitaria, Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano, ubicata in Via Canonico Michael Gamper, 1 - 39100 Bolzano (3. piano).

Se il termine scade in giorno festivo o di chiusura degli Uffici provinciali è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze, le domande inviate tramite servizio postale si considerano prodotte in tempo utile, se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine indicato nell'Avviso pubblico; data ed ora di accettazione da parte dell'ufficio postale devono risultare dal relativo timbro. Le istanze spedite a mezzo posta raccomandata dovranno recare sulla busta il riferimento "Candidatura per la designazione a componente di Collegio sindacale di ASDAA".

Per le domande presentate manualmente fa fede la data del timbro dell'Amministrazione provinciale sulla copia dell'istanza.

Le istanze inviate tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'amministrazione digitale", si intendono consegnate, se rese disponibili al domicilio digitale dell'Amministrazione provinciale, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile alla stessa.

L'Amministrazione provinciale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante o per gli eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale, le istanze presentate oltre il termine di scadenza dell'Avviso, né le istanze presentate in difformità dall'Avviso.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.mi., nonché dell'art. 12 L.P. n. 17/1993 e ss.mm.ii., la struttura responsabile del procedimento, potrà, assegnando un breve termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

## **MODALITÀ E TERMINI PER ESAMINARE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

Competente per la raccolta e l'esame delle domande è l'Ufficio Economia sanitaria (23.3) della Ripartizione Salute (23) della Provincia autonoma di Bolzano.

Le domande di iscrizione saranno esaminate nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse da parte dell'Ufficio Economia sanitaria.

Il controllo riguarderà unicamente la correttezza della presentazione della domanda e dei relativi allegati.

## **MODALITÀ DI TENUTA E DI AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO E VERIFICA PERIODICA DEL PERMANERE DEI REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

Competente per la tenuta e l'aggiornamento del registro è la Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano (23).

L'aggiornamento del registro viene effettuato con cadenza almeno triennale prima della scadenza del Collegio sindacale in carica, previa emissione di un nuovo Avviso pubblico, cui provvede con proprio decreto il/la Direttore/Direttrice della Ripartizione Salute (23) della Provincia autonoma di Bolzano.

Ai soggetti già iscritti è richiesto di confermare la propria candidatura, autocertificando il permanere dei requisiti già dichiarati in sede di iscrizione al registro dei/delle candidati/e alla nomina a membro del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria. L'omessa conferma entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige comporta la cancellazione dal registro.

In merito al contenuto ed alle modalità di presentazione della domanda di conferma iscrizione, nonché con riferimento alle modalità ed ai termini per l'esame della stessa, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla presentazione della domanda di iscrizione al registro.

Il registro contenente l'elenco degli/delle idonei/e viene approvato con decreto del/della Direttore/Direttrice della Ripartizione Salute (23) della Provincia autonoma di Bolzano e stilato in ordine alfabetico, numerato in ordine progressivo. Il provvedimento, comprensivo del citato elenco, viene pubblicato sulla pagina web istituzionale della Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano.

#### **MODALITÀ DI SUBENTRO DEI MEMBRI SUPPLENTI**

I membri supplenti vengono nominati dalla Giunta provinciale contestualmente ai membri effettivi, nel rispetto della rappresentanza etnica e di genere, ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, L.P. 3/2017 e dell'art. 10, comma 3, L.P. 5/2010. Essi subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall'incarico di questi ultimi e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato. L'indennità ad essi spettante è proporzionalmente ridotta in base alla durata dell'incarico espletato in sostituzione del membro effettivo cessato.